



T639

Disposizioni concernenti le facilitazioni di viaggio per il personale - FVP sullo SwissPass

Edizione: 01.01.2026

Modifiche valide dal 1° gennaio 2026

Cifra / Tema	Modifiche
Separazione della tariffa FVP in T639 e T639.1	Le disposizioni concernenti le FVP sulle attuali carte di colore blu si trovano nella tariffa 639.1. La presente tariffa 639 comprende le disposizioni per le FVP su SwissPass.
Tariffa 639	Le disposizioni della presente tariffa valgono unicamente per gli abbonamenti FVP su SwissPass.
Intera tariffa	La tariffa è stata completamente rielaborata e ristrutturata.

Indice

0	Avvertenze preliminari.....	5
0.1	Basi delle disposizioni FVP	5
0.2	Imposta sul valore aggiunto	5
0.3	Abbreviazioni e termini.....	5
0.4	Informazioni a terzi.....	6
1	Campo d'applicazione	7
2	Disposizioni di carattere generale	8
2.1	Comportamento nei treni.....	8
2.2	Responsabilità e abusi.....	8
2.3	Rimborso di spese di viaggio	8
2.4	Viaggi di servizio	8
2.5	Rinuncia all'AG FVP o alle FVP	9
3	Basi	10
3.1	Emissione	10
3.2	SwissPass	10
3.3	Rimborsi / scambio	11
3.4	Assegni Reka / Rail Check / Buoni.....	11
4	Aventi diritto.....	12
4.1	Dipendenti.....	12
4.2	Dipendenti a tempo parziale.....	13
4.3	Diritto del personale secondo la funzione.....	14
4.4	Coniugi	14
4.5	Ragazzi.....	16
4.6	Pensionati	17
4.7	Coppie conviventi.....	18
5	Abbonamenti generali FVP.....	19
5.3	AG FVP per dipendenti	19
5.4	AG FVP Tempo parziale	19
5.5	AG FVP per apprendisti	19
5.6	AG FVP Duo	19
5.7	AG FVP Famiglia adulti.....	20
5.8	AG FVP Famiglia ragazzo.....	20
5.9	AG FVP Famiglia giovane.....	20
5.10	AG FVP anziani	20
5.11	AG FVP adulti	20
5.12	AG per partner e figli senza diritto alle FVP	21
5.13	Combinazioni di AG	21
6	Metà-prezzo FVP	26
6.1	Metà-prezzo FVP	26
6.2	Metà-prezzo FVP per dipendenti a tempo parziale.....	26
7	Carta Junior FVP	27
8	Carte giornaliere FVP e cambiamenti di classe giornaliere FVP	28

8.3	Carte giornaliera FVP.....	28
8.4	Cambiamenti di classe giornalieri.....	28
9	Diritto acquisito.....	29
10	Prezzi	30
10.3	Prezzi degli abbonamenti generali FVP (in CHF)	31
10.4	Prezzi degli abbonamenti metà-prezzo FVP (in CHF)	32
10.5	Prezzi delle offerte complementari FVP (in CHF)	32

0 Avvertenze preliminari

0.1 Basi delle disposizioni FVP

- 0.1.1 Le disposizioni FVP poggiano sulla «Convenzione quadro concernente le facilitazioni di viaggio per il personale dei trasporti pubblici, stipulata fra l'Unione dei trasporti pubblici, Alliance SwissPass e la Comunità di trattative delle Associazioni del personale (SEV, transfair, VSLF, ACTP, SSP, syndicom), valida dal 1° gennaio 2022».
- 0.1.2 Il trasporto e l'emissione di titoli di viaggio e di riduzione delle persone che viaggiano in base alle disposizioni concernenti le facilitazioni di viaggio per il personale (FVP) sono regolati, sempre che qui appresso non sia previsto altrimenti, dalle tariffe seguenti:
- 600 Disposizioni accessorie comuni di tariffa
 - 601 Tariffa generale per viaggiatori
 - 600.3 Tariffa delle facilitazioni di viaggio per bambini
 - 600.9 Tariffa per i rimborsi
 - 602 Tariffa per il bagaglio
 - 654 Tariffa degli abbonamenti generali e metà-prezzo, AG Night e offerte supplementari
 - 711.1 - 739 Tariffe del traffico viaggiatori internazionale

0.2 Imposta sul valore aggiunto

- 0.2.1 I prezzi si intendono IVA inclusa all'aliquota normale di legge.

0.3 Abbreviazioni e termini

Abbreviazione	Spiegazione
AVS	Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti
GO	Grado di occupazione
CASA	Sistema di vendita commerciale delle FFS, si possono visualizzare le FVP ma non modificarle
CKM	Numero cliente in NOVA, necessario per associare le FVP allo SwissPass
PGV	Primo giorno di validità
FVP	Facilitazioni di viaggio per il personale
AG FVP	Abbonamenti generali per gli aventi diritto alle FVP
Abb. ½ FVP	Metà-prezzo per gli aventi diritto alle FVP, per acquistare titoli di trasporto a prezzo ridotto e titoli di trasporto FVP
AI	Assicurazione per l'invalidità
UGV	Ultimo giorno di validità
AM	Assicurazione militare
IVA	Imposta sul valore aggiunto
NOVA	Piattaforma per la vendita del traffico nazionale, in prevalenza per le offerte commerciali. Vi sono memorizzate anche le FVP.

Abbreviazione	Spiegazione
SUVA	Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni
SwissPass	Supporto al quale sono associate, tra l'altro, le FVP. Può essere rilasciato su carta come SwissPass fisico o digitale come SwissPass Mobile
CG FVP	Carta giornaliera per gli aventi diritto alle FVP
Ccl FVP	Cambiamento di classe giornaliero per l'AG FVP o le CG FVP
IT	Imprese di trasporto
CC	Codice civile svizzero

0.4 Informazioni a terzi

- 0.4.1 Le disposizioni sulle FVP sono destinate esclusivamente all'uso di servizio. Non possono essere mostrate per consultazione né consegnate a terze persone. Si possono dare informazioni solo dietro presentazione di uno SwissPass sul quale è associata una prestazione FVP valevole.

1 Campo d'applicazione

- 1.1 Il campo d'applicazione della tariffa 639 corrisponde a quello della cifra 1 della tariffa 654.
- 1.2 L'ambito di validità dell'AG FVP, del metà-prezzo FVP e delle CG FVP corrisponde a quello dell'offerta commerciale secondo la tariffa 654.
- 1.3 Sono accordate le medesime riduzioni sul prezzo di trasporto e le stesse offerte supplementari come per l'offerta commerciale. L'assortimento FVP è definito al capitolo 5.
- 1.4 Tutte le legittimazioni FVP danno diritto di beneficiare dell'agevolazione concessa ai bambini (secondo la tariffa 600.3).

2 Disposizioni di carattere generale

2.1 Comportamento nei treni

- 2.1.1 Dalle persone con diritto alle FVP ci si attende che usino particolare riguardo nei confronti di viaggiatori provvisti di titoli di trasporto ordinari (in particolare per quanto attiene l'utilizzazione della 1a classe). Bisogna attenersi alle disposizioni impartite dal personale. Le trasgressioni possono essere punite con il ritiro fino a un anno di tutte le facilitazioni di viaggio.
- 2.1.2 Se non ci sono posti liberi in 1a classe, i titoli di trasporto FVP di 1a classe danno solo il diritto di accomodarsi in 2a classe. Non esiste alcun diritto a prestazioni particolari quali ad es. treni speciali.

2.2 Responsabilità e abusi

- 2.2.1 Collaboratori e pensionati devono informare i membri della propria famiglia sulle condizioni per fruire delle FVP e sulle conseguenze in caso di abuso. A tale riguardo, essi rispondono nei confronti del loro datore di lavoro.
- 2.2.2 I datori di lavoro adottano provvedimenti adeguati per i casi di abusi, che sono perseguiti con il ritiro di tutte le facilitazioni di viaggio fino a un anno. Per il resto fanno stato le disposizioni della T600, cifra 13.
- 2.2.3 Le disposizioni secondo le cifre 2.2.1 e 2.2.2 si applicano per analogia anche ad altre irregolarità quali il comportamento improprio di persone con diritto alle FVP. Il datore di lavoro adotta provvedimenti adeguati che, conformemente alla cifra 2.1.1, possono portare al ritiro fino a un anno di tutte le facilitazioni di viaggio. Il ritiro è possibile anche per i titoli di viaggio FVP che non sono stati consegnati gratuitamente dal datore di lavoro. Per il periodo del ritiro delle FVP non vi è alcun rimborso.

2.3 Rimborso di spese di viaggio

- 2.3.1 Per tutti i viaggi le cui spese sono rimborsate integralmente da terzi, non è lecito valersi delle FVP. Fra questi rientrano ad es. i viaggi a carico dell'amministrazione militare o di enti assicurativi, di associazioni, per esercitare una carica pubblica, per testimoniare in tribunale ecc.

2.4 Viaggi di servizio

- 2.4.1 Non esistono particolari titoli di trasporto per i viaggi di servizio. I collaboratori in possesso di un AG FVP utilizzano la loro tessera di legittimazione e i biglietti personali.
- 2.4.2 I dipendenti che rinunciano all'AG FVP acquistano i titoli di trasporto per viaggi di servizio rivolgendosi al servizio preposto del datore di lavoro o valendosi dei canali di vendita commerciali secondo le disposizioni del datore di lavoro.

2.5 Rinuncia all'AG FVP o alle FVP

- 2.5.1 I dipendenti possono rinunciare all'AG FVP, fra l'altro per ragioni di costo o fiscali. La durata minima per la rinuncia o per l'acquisizione è di un anno. Il riacquisto è possibile solo dopo che è trascorso un anno.
- 2.5.2 Una rinuncia è possibile anche nel corso della durata di validità di un AG FVP (per es. in caso di cambiamento del luogo di lavoro o di domicilio), il riacquisto invece solo dopo un anno.
- 2.5.3 Se un dipendente rinuncia all'AG FVP, può richiedere un metà-prezzo FVP. Rimane libera la scelta di rinunciare integralmente alle FVP (AG FVP come anche metà-prezzo FVP).
- 2.5.4 Se un dipendente rinuncia all'AG FVP o all'insieme delle FVP, anche i congiunti perdono il diritto alle FVP.
- 2.5.5 Tutti gli abbonamenti, anche quelli dei familiari, vanno rimborsati alla data della rinuncia. Per il rimborso dell'AG FVP va osservata la cifra 3.3.4.
- 2.5.6 Per le relative pratiche (riacquisto o rinuncia) il datore di lavoro può riscuotere dal dipendente una tassa di CHF 90.00.
- 2.5.7 Se un collaboratore o un pensionato rinuncia alle FVP, né lui, né i membri della sua famiglia possono avanzare alcuna pretesa di indennizzo nei confronti del datore di lavoro.

3 Basi

3.1 Emissione

- 3.1.1 Gli abbonamenti FVP sono associati allo SwissPass.
- 3.1.2 L'emissione e i rimborsi degli abbonamenti FVP sono di competenza dei servizi centrali del datore di lavoro (servizi FVP).
- 3.1.3 Nella sua veste di amministratore di sistema, in casi motivati il segretariato di Alliance SwissPass ha la possibilità tecnica e il diritto di adattare i dati personali nel sistema di ordinazione FVP e in NOVA. Queste mutazioni sono registrate e documentate nel sistema e servono unicamente allo scopo di assicurare alle singole persone il rispetto delle autorizzazioni previste nella presente tariffa.
- 3.1.4 I datori di lavoro tengono un controllo degli abbonamenti FVP emessi. Il segretariato di Alliance SwissPass è autorizzato, se necessario, a prendere visione di tali documenti.
- 3.1.5 In caso di abbonamenti FVP emessi indebitamente (contro le disposizioni della presente tariffa), questi possono essere conteggiati in un secondo tempo ai prezzi commerciali.
- 3.1.6 Se il diritto alle FVP del collaboratore si estingue, gli abbonamenti FVP devono essere immediatamente rimborsati dal servizio FVP del datore di lavoro alla data di estinzione di tale diritto.
- 3.1.7 Gli abbonamenti FVP sono validi un anno. L'unica eccezione è riportata alla cifra 7.
- 3.1.8 L'utilizzo degli abbonamenti FVP può essere bloccato e nuovamente sbloccato dal servizio FVP del datore di lavoro. Il blocco è attivo con effetto immediato. I viaggiatori che al controllo sono trovati in possesso di abbonamenti FVP bloccati vanno considerati come privi di un titolo di trasporto valevole secondo la tariffa 600, cifra 13.

3.2 SwissPass

- 3.2.1 Per quanto non stabilito diversamente qui di seguito, valgono per analogia le disposizioni della T600, cifra 4 (SwissPass).
- 3.2.2 Gli aventi diritto alle FVP devono richiedere personalmente lo SwissPass. Lo SwissPass viene richiesto attraverso i canali commerciali. L'acquisto è possibile online al sito swisspass.ch o ad ogni punto vendita servito dei TP con un apparecchio di vendita elettronico collegato a NOVA.
- 3.2.3 Gli aventi diritto alle FVP devono comunicare al servizio FVP della loro azienda il numero CKM del loro SwissPass. Mediante il CKM viene allestito il collegamento tra la banca dati FVP e la piattaforma NOVA, rendendo così possibile l'emissione di abbonamenti FVP sullo SwissPass.
- 3.2.4 I servizi FVP non hanno competenze né per l'emissione né per prestazioni di servizio riguardanti lo SwissPass.
- 3.2.5 Lo SwissPass resta in possesso dell'avente diritto alle FVP.

- 3.2.6 Le carte SwissPass smarrite possono essere sostituite secondo la tariffa 600, cifra 4 per il tramite dei canali commerciali. La sostituzione di una carta non dev'essere comunicata al servizio FVP.
- 3.2.7 Se necessario, attraverso i canali commerciali sono emessi SwissPass transitori.
- 3.2.8 Non è ammesso apportare modifiche o aggiunte allo SwissPass (per es. adesivi).

3.3 Rimborsi / scambio

- 3.3.1 In caso di estinzione del diritto alle FVP, gli abbonamenti FVP (AG FVP, metà-prezzo FVP e carte Junior FVP) sono rimborsati pro rata.
- 3.3.2 Per le carte giornaliere FVP e i cambi classe giornalieri FVP valgono per analogia le disposizioni della tariffa 600.9, cifra 5.
- 3.3.3 Uno scambio di carte giornaliere FVP, carte multigiorni FVP, cambi classe giornalieri FVP e cambi classe giornalieri multi FVP con analoghi articoli commerciali è possibile pagando la differenza di prezzo. È pure ammesso il loro computo su un AG, un metà-prezzo, un abbonamento di percorso o di comunità.
- 3.3.4 Gli AG FVP rimborsati per mancato utilizzo sono trattati come restituzione. Si applica per analogia la tariffa 600.9, cifra 6.2.2. Viene riscossa la franchigia secondo T600, cifra 1.3.
- 3.3.5 Uno scambio dell'AG FVP dalla 2^a alla 1^a classe o viceversa è possibile in qualsiasi momento sia per i dipendenti sia per i familiari. L'AG originale viene rimborsato pro rata e non viene riscossa alcuna franchigia.
- 3.3.6 È escluso un rimborso del metà-prezzo FVP per mancato utilizzo.

3.4 Assegni Reka / Rail Check / Buoni

- 3.4.1 Gli abbonamenti FVP emessi dai servizi FVP non possono essere pagati con assegni REKA o con la Reka Card né con Rail Check, buoni sconto, buoni «NGW» o altri mezzi di pagamento elettronici.

4 Aveni diritto

4.1 Dipendenti

4.1.1 È considerata dipendente la persona che si trova in un rapporto di lavoro diretto con una delle IT partecipanti alla convenzione con un grado di occupazione del 40 per cento del tempo che, nella rispettiva IT, vale come durata normale del lavoro (Legge sulla durata del lavoro). Parimenti, vale come dipendente la persona che, per motivi di diritto del lavoro, ha un rapporto di lavoro a tempo determinato di almeno il 40 per cento e in seguito è molto prevedibile che continuerà ad essere impiegata.

4.1.2 Come tempo di lavoro si calcolano:

- le vacanze, incluse quelle compensate con un supplemento di salario (i giorni di riposo non valgono come tempo di lavoro computabile)
- la malattia e l'infortunio
- il congedo, interamente o parzialmente pagato
- il servizio militare prestato nell'esercito svizzero
- il servizio civile
- le prestazioni compiute nella protezione civile
- il congedo non pagato, fino a 3 mesi civili

4.1.3 In caso di congedo non pagato superiore a 3 mesi civili consecutivi entro un periodo di 12 mesi, il diritto decade durante tutto il periodo di congedo, anche per i congiunti. Se un congedo previsto per meno di tre mesi viene prolungato oltre questo periodo, il diritto decade immediatamente fino al termine del periodo di congedo prolungato. Decade anche un diritto acquisito esistente secondo la cifra 9.

4.1.4 Il dipendente che in base a due rapporti di lavoro presso due diverse imprese di trasporto ha diritto alle FVP ai sensi della cifra 4.1.1, può rivendicare le FVP solo da una IT.

4.1.5 Se un collaboratore con due o più rapporti di lavoro con diverse IT è considerato impiegato a tempo parziale ai sensi della cifra 4.2.1, è ammesso cumulare i due impieghi, se in questo modo è raggiunta la durata del lavoro minima del 40 per cento per l'intero diritto alle FVP. Questo dev'essere fatto valere presso l'IT con il grado d'occupazione più elevato. Se i singoli gradi d'occupazione sono uguali, la scelta è lasciata al collaboratore.

Esempi:

- rapporto di lavoro con l'IT «X»: 40%; rapporto di lavoro con l'IT «Y»: 20% = totale 60% = diritto alle FVP sec. la cifra 4.1.1 presso l'IT «X»
- rapporto di lavoro con l'IT «X»: 40%; rapporto di lavoro con l'IT «Y»: 40% = totale 80% = diritto alle FVP sec. la cifra 4.1.1 a scelta dell'interessato

4.1.6 Se non è possibile determinare in anticipo e in modo inequivocabile la durata minima e il numero minimo di ore d'occupazione di un collaboratore nel primo anno di lavoro, durante questo periodo egli sarà equiparato agli impiegati a tempo parziale conformemente alla cifra 4.2.1.

- 4.1.7 Non appena è stabilito che la durata minima del lavoro prestato da un dipendente secondo la cifra 4.1.1 è inferiore al 40 per cento, l'interessato va considerato come impiegato a tempo parziale ai sensi della cifra 4.2.1 e il suo diritto adeguato subito in modo corrispondente. Se la durata effettiva del lavoro può essere accertata solo alla fine di un anno di lavoro, l'eventuale cambiamento avviene solo con l'inizio del successivo anno di lavoro.
- 4.1.8 I dipendenti con contratti di lavoro a tempo determinato hanno diritto alle FVP purché il grado di occupazione (GO) e la durata dei contratti di lavoro insieme, calcolati su un anno, adempiano le condizioni per le FVP. Esempi:
- Contratto di lavoro per 6 mesi con GO del 100% -> 12 mesi al 50% -> diritto esistente
 - Contratto di lavoro per 7 mesi con GO del 60% -> 12 mesi al 35% -> diritto alle FVP «tempo parziale»
- 4.1.9 I lavoratori stagionali con contratti di lavoro per complessivamente almeno sei mesi l'anno hanno pure diritto alle FVP secondo la cifra 4.1.7. Se vi sono più contratti, l'AG FVP o il metà-prezzo FVP non dev'essere rititato fra i contratti stagionali (massimo tre mesi; per es. stagione estiva / invernale) e può essere lasciato al dipendente. In caso di contratti stagionali ricorrenti su più anni, è necessario avere l'anno prima il consenso per l'anno seguente.
- 4.1.10 Non hanno diritto:
- le persone che sono occupate sulla scorta di un contratto di lavoro con terzi o in base a un mandato
 - i collaboratori sospesi/esonerati dal servizio, durante il periodo della sospensione. I collaboratori esonerati dal lavoro, ma il cui contratto di lavoro continua a decorrere, hanno diritto alle FVP fino allo scioglimento del contratto di lavoro / del rapporto di lavoro.
 - i collaboratori messi in congedo senza versamento del salario per un periodo ininterrotto superiore a 3 mesi per anno civile, nel corso del congedo.
 - i membri di consigli d'amministrazione senza un proprio contratto di lavoro con l'IT. L'onorario come amministratore non vale come contratto di lavoro.
- 4.1.11 Il diritto alle FVP come dipendente decade con lo scioglimento del rapporto di lavoro.
- 4.1.12 Al passaggio alla pensione esiste un diritto alle FVP come pensionato ai sensi della cifra 4.6.

4.2 Dipendenti a tempo parziale

- 4.2.1 I collaboratori con un grado d'occupazione inferiore al 40 per cento della durata normale del lavoro o che saranno presumibilmente impiegati per un periodo inferiore a un anno, sono considerati impiegati a tempo parziale ai sensi della T639. Fanno eccezione le persone autorizzate secondo la cifra 4.1.9.

4.2.2 Le persone impiegate a tempo parziale con un grado d'occupazione fra il 20 e il 39 percento, ricevono gli abbonamenti FVP secondo la cifra 5.4 (COLL 20-39%).

4.2.3 I familiari di dipendenti a tempo parziale non hanno alcun diritto alle FVP.

4.3 Diritto del personale secondo la funzione

4.3.1 I dipendenti di aziende della cerchia 1 che acquistano un AG FVP, hanno diritto a dipendenza della loro funzione a una riduzione del 35 percento o del 20 percento sulle corrispondenti offerte secondo la tariffa 654.

4.3.2 Hanno diritto a una riduzione del 20 percento i dipendenti di aziende nella cerchia 1 con funzioni negli ambiti seguenti:

- ramo della gastronomia (ristorazione, albergheria e chioschi) non su rotaia o battello,
- gestione immobiliare di superfici non rilevanti per l'azienda (settore degli oggetti d'investimento),
- committenti nel traffico locale e regionale,
- servizi di soccorso sulle piste e servizi preposti alla preparazione, manutenzione, sorveglianza ed esercizio di impianti sportivi turistici,
- scuole guida, a meno che almeno l'80 percento del loro grado di occupazione sia impiegato nel o per il servizio di linea.

4.3.3 I dipendenti di aziende della cerchia 1 in tutte le altre funzioni hanno diritto alla riduzione del 35 percento.

4.3.4 I dipendenti di aziende della cerchia 3 hanno diritto alla riduzione del 20 percento, indipendentemente dalla loro funzione.

4.3.5 Non vi è alcuna differenziazione dei tassi di riduzione per familiari e collaboratori pensionati. Una differenziazione dei tassi di riduzione avviene solo in relazione con la garanzia del diritto acquisito secondo la cifra 9.

4.4 Coniugi

4.4.1 Si considera coniuge il/la consorte che vive stabilmente con il collaboratore o il pensionato. Il carattere di comunità domestica è dato per acquisito anche quando la/il coniuge abita altrove per impellenti motivi di salute, per carenza di alloggi nel luogo di servizio del collaboratore oppure in seguito all'improponibilità di cambiare abitazione (ad es. se vi sono figli in formazione). Nel caso dei pensionati, ciò vale esclusivamente se il domicilio preso fuorivia risponde a una necessità dettata da impellenti motivi di salute.

4.4.2 Sono equiparate ai coniugi le persone che vivono in una unione domestica registrata. Questo vale anche per le unioni registrate all'estero come ad esempio il «Pacte civil de solidarité PACS» in Francia.

4.4.3 Ai coniugi viventi all'estero di collaboratori che abitano in Svizzera il diritto alle FVP viene accordato su esplicita richiesta.

- 4.4.4 In caso di scioglimento dell'unione coniugale deciso da un giudice, la / il coniuge mantiene il diritto alle FVP per un periodo massimo di due anni. Si considera scioglimento legale quello disposto nell'ambito della procedura volta a proteggere il regime matrimoniale o per misure precauzionali.
- 4.4.5 Se la separazione volontaria o decisa per libero arbitrio di uno o di entrambi i coniugi avviene per ragioni diverse da quelle citate alla cifra 4.4.1, che non abbiano carattere costringitivo (per es. dissidi coniugali) il diritto alle FVP resta accordato per un periodo massimo di due anni.
- 4.4.6 Per il calcolo dell'arco di tempo massimo di due anni fa stato il momento d'inizio effettivo della separazione di fatto. Se il collaboratore o il pensionato muore durante questo periodo, l'eventuale ulteriore diritto del coniuge alle FVP è conforme alle disposizioni della cifra 4.4.12.
- 4.4.7 Se la separazione o il divorzio entra in vigore con forza legale prima che sia scaduto il periodo massimo di due anni previsto per il mantenimento del diritto alle FVP, quest'ultimo cessa non appena la sentenza passa in giudicato.
- 4.4.8 Il diritto al mantenimento delle FVP si estingue dal momento dello scioglimento dell'economia domestica in comune, se lo scioglimento fa seguito a una precedente separazione e riunificazione dei coniugi, e la riconciliazione è avvenuta non più di due anni prima.
- 4.4.9 Se i coniugi vivono già separati al momento in cui il dipendente entra al servizio dell'impresa. essi non hanno alcun diritto alle FVP.
- 4.4.10 La responsabilità del collaboratore o del pensionato, come è stabilita alla cifra 2.2.1, permane. Compete dunque al collaboratore o al pensionato di informare il coniuge, dal quale vive separato, in merito alle particolarità concernenti il diritto temporaneamente limitato alle FVP.
- 4.4.11 Il coniuge o la vedova / il vedovo, che in base a un rapporto di lavoro ha diritto in proprio alle FVP, le può pretendere a un solo titolo, ossia come dipendente o pensionato, oppure in qualità di familiare.
- 4.4.12 Al decesso del dipendente o del pensionato rimane acquisito al coniuge superstite il diritto alle FVP di cui godeva al momento della morte del consorte, purché riceva periodicamente la pensione di coniuge secondo le disposizioni dell'istituzione di previdenza per il personale dell'IT, oppure se il coniuge diventato vedovo aveva diritto alle FVP proprio fino al momento di contrarre matrimonio in quanto superstite di un collaboratore o di un pensionato.
- Questa regola si applica per analogia anche alle coppie conviventi e ai loro figli. Se al ragazzo / giovane viene corrisposta una prestazione per i superstiti o sono pagati assegni familiari o di formazione, il partner convivente mantiene il diritto alle FVP. Il diritto del partner decade con la fine del diritto del ragazzo / giovane.
- 4.4.13 Il diritto alle FVP si estingue se una possibile prestazione dell'istituto di previdenza in forma di rendita periodica è trasformata in un'indennità unica per desiderio del coniuge vedovo di un collaboratore assicurato.

- 4.4.14 Se il coniuge rimasto vedovo si risposa, il suo diritto alle FVP è sospeso. Esso riprende alla morte del coniuge in seconde nozze, o in caso di divorzio qualora, in forza della precedente vedovanza, sia nuovamente versata una rendita dall'istituzione di previdenza per il personale.

4.5 Ragazzi

- 4.5.1 Sono considerati figli quelli propri (anche adottivi), i minori affidati e i figli risultanti da un rapporto di filiazione mediante riconoscimento o sentenza del giudice (CC art. 252, cpv. 2).
- 4.5.2 I figliastri e i figli adottivi, così come i fratelli, le sorelle e i nipoti sono equiparati ai figli propri, a condizione che vi sia un diritto ad assegni familiari secondo la legge federale sugli assegni familiari.
- 4.5.3 Se la comunità domestica viene sciolta, il collaboratore o il pensionato ha diritto alle FVP anche per i propri figli che non si trovano più sotto la sua autorità genitoriale.
- 4.5.4 Ai figli viventi all'estero di collaboratori che abitano in Svizzera il diritto alle FVP viene accordato su esplicita richiesta.
- 4.5.5 I figli di collaboratori nella fascia d'età fra 16 e 25 anni hanno diritto alle FVP, purché siano adempiute le condizioni per il diritto agli assegni familiari secondo la legge federale sugli assegni familiari o vi sia un diritto a una diaria dell'AI. Questa regola vale indipendentemente dal fatto che vi sia una formazione di base o continua in corso e dal domicilio dei figli. Parimenti, non conta a quale genitore vengano assegnati e versati gli assegni familiari.
Se il diritto agli assegni familiari / di formazione viene accordato in un secondo tempo, sussiste un diritto alle FVP retroattivo fino a 30 giorni, al massimo però fino alla data di emissione della notifica della cassa di compensazione.
- 4.5.6 Durante il servizio militare e civile, il diritto alle FVP sussiste a condizione che vi sia un diritto ad assegni familiari secondo la legge federale sugli assegni familiari.
- 4.5.7 I figli di pensionati nella fascia d'età fra 16 e 25 anni hanno diritto alle FVP purché sussista quello a prestazioni di rendite, garantito dagli statuti o dalle prescrizioni dell'istituzione di previdenza per il personale del corrispondente datore di lavoro o dalla legislazione in materia di AVS/AI, oppure se un altro genitore può far valere il diritto agli assegni familiari secondo la legge in materia.
Questa disposizione si applica per analogia anche ai figli di dipendenti e di pensionati deceduti (orfani di uno o di entrambi i genitori).
- 4.5.8 Se il diritto alle FVP di uno dei genitori cessa in forza della cifra 4.4.12, esso si estingue anche per gli orfani. Per gli orfani di entrambi i genitori, il diritto alle FVP decade qualora sussistano i criteri definiti alla cifra 4.4.12.
- 4.5.9 I figli, la cui madre o il cui padre ha sposato un pensionato/una pensionata, hanno ancora diritto alle FVP, alla morte del patrigno o della matrigna, purché tale prerogativa resti acquisita anche per la madre o per il padre.
- 4.5.10 Nel caso in cui, conformemente alla cifra 4.4.14 le FVP siano tolte alla madre/al padre risposata/o, ai figli resta accordato l'attuale diritto alle FVP.

- 4.5.11 I figli che in virtù di un rapporto di servizio hanno diritto, in proprio, alle FVP, le possono pretendere a un solo titolo, ossia come dipendenti o in qualità di congiunti.
- 4.5.12 I figli di collaboratori o di pensionati possono rivendicare in qualità di familiari le FVP solo da uno dei genitori, quando entrambi ne abbiano diritto in proprio.
- 4.5.13 Il diritto alle FVP in qualità di figlio prende inizio il giorno in cui sono soddisfatti i relativi criteri. Esso termina l'ultimo giorno del mese in cui i requisiti per il diritto non sono più adempiuti, al più tardi però la vigilia del 25° compleanno.
- 4.5.14 I figli in possesso di un abbonamento FVP lo detengono fino alla scadenza dell'anno di abbonamento. Ciò vale anche se nel corso della durata il diritto si estingue per il venir meno dell'assegno familiare / di formazione, o al compimento del 16° o del 25° anno di età. Sono eccettuate le carte Junior FVP secondo la cifra 7.6 al compimento del 16° anno d'età.

4.5.15 Riduzione per famiglie

- 4.5.15.1 Gli AG FVP dei figli di dipendenti sono equiparati all'AG Famiglia ragazzo della T654.

4.6 Pensionati

- 4.6.1 Sono considerati pensionati i collaboratori che sono stati posti a riposo per raggiunti limiti d'età o a causa d'invalidità, e che ricevono una prestazione regolare, versata periodicamente dall'istituzione di previdenza per il personale del datore di lavoro. Alla citata prestazione è equiparata una rendita della SUVA o dell'AM, per una invalidità verificatasi mentre era in corso il rapporto di servizio con il datore di lavoro e per la quale l'AI corrisponde almeno una mezza rendita, oppure a causa della quale esiste una limitazione della capacità lavorativa che la SUVA o l'AM ha stimato almeno pari al 50 per cento. Nel caso di un diritto all'AI accertato successivamente non vi è alcun diritto retroattivo alle FVP né viene rimborsato alcun importo.
- Se alla partenza non vi è ancora una decisione dell'AI, il diritto ha inizio con effetto retroattivo dal momento in cui tale decisione viene notificata. Non vi è alcun ulteriore diritto retroattivo né sono corrisposti altri indennizzi.
- 4.6.2 Queste disposizioni si applicano anche nei casi in cui, invece di una prestazione periodica duratura, sia richiesto il versamento unico di un capitale.
- 4.6.3 I dipendenti che sono passati alla pensione come dipendenti a tempo parziale secondo la cifra 4.2 valgono parimenti come dipendenti pensionati conformemente alla cifra 4.6.1 con pieno diritto alle FVP.
- 4.6.4 I pensionati parziali valgono come pensionati secondo la cifra 4.6.1 a condizione che venga versata una rendita minima del 50 per cento dall'istituzione di previdenza per il personale del datore di lavoro. Essi e i loro congiunti hanno pieno diritto alle FVP.
- 4.6.5 I collaboratori pensionati che durante il periodo attivo hanno rinunciato all'AG FVP («Rinuncia secondo la cifra 2.5»), hanno pieno diritto alle FVP, in proprio e per i loro familiari, dal momento del passaggio alla pensione.
- 4.6.6 I pensionati che vivono all'estero hanno diritto alle FVP dietro esplicita richiesta, purché siano soddisfatte le condizioni della cifra 4.6.1.

- 4.6.7 I pensionati con diritto alle FVP, passati al beneficio della pensione presso un mandatario di trasporto che abbia perduto o reso un mandato di trasporto, mantengono il loro diritto alle FVP a condizione che:
- il mandato di trasporto sia stato svolto per una durata di almeno cinque anni per uno o più concessionari,
 - il collaboratore sia passato al beneficio della pensione durante questo periodo,
 - al momento del passaggio al beneficio della pensione il collaboratore aveva diritto alle FVP.
- 4.6.8 Responsabile per il rilascio delle legittimazioni FVP è l'IT che, dopo la perdita o la restituzione del mandato di trasporto, detiene la concessione per la linea gestita dal mandatario.
- 4.6.9 I pensionati con diritto alle FVP passati al beneficio della pensione presso una IT concessionaria che abbia ceduto completamente il servizio di linea, e che per tale ragione non ha più alcun diritto alle FVP, mantengono il loro diritto alle FVP. Responsabile per il rilascio delle legittimazioni FVP è l'IT che ha ripreso la concessione per la linea.

4.7 Coppie conviventi

- 4.7.1 Si intendono coppie conviventi le coppie con o senza figli, indipendentemente dal loro stato civile e dal loro sesso, che vivono in «unioni permanenti con carattere di esclusività» e hanno il medesimo domicilio.
- 4.7.2 Le / i partner conviventi di dipendenti e pensionati hanno diritto alle FVP in modo analogo ai coniugi secondo la cifra 4.4.
- 4.7.3 Non hanno diritto alle FVP altre forme di vita comune come le comunità di inquilini o i subaffittuari.
- 4.7.4 È escluso il diritto contemporaneo di una/un coniuge e di un/una partner in concubinato. Si veda al riguardo la cifra 4.4.4 seg.
- 4.7.5 L'autorizzazione al diritto va confermata una volta per mezzo della «autodichiarazione». Inoltre, ogni anno è necessario dimostrare la residenza comune mediante un certificato di domicilio.
- 4.7.6 Per l'attestazione della residenza comune fanno stato le disposizioni della tariffa 654.
- 4.7.7 Se i presupposti secondo la 4.7.1 non sussistono, la/il convivente non ha alcun diritto alle FVP, può tuttavia richiedere un AG Duo / Famiglia secondo la tariffa 654.
- 4.7.8 Il diritto dev'essere verificato al più tardi al rinnovo di un abbonamento.

5 Abbonamenti generali FVP

5.1 Per quanto non sia stabilito diversamente qui di seguito, si applicano le disposizioni della tariffa 654.

5.2 Gli AG FVP secondo tariffa 639 non possono essere depositati.

5.3 AG FVP per dipendenti

5.3.1 AG per dipendenti con un grado di occupazione dal 40 al 100% secondo la cifra 4.1.

5.4 AG FVP Tempo parziale

5.4.1 AG per dipendenti con un grado di occupazione dal 20 al 39% secondo la cifra 4.2.

5.5 AG FVP per apprendisti

5.5.1 L'AG FVP per apprendisti può essere rilasciato a giovani in formazione fino all'età massima di 24.99 anni con un contratto di tirocinio valevole presso una società/organizzazione avente diritto alle FVP. Gli apprendisti con un contratto di tirocinio presso l'associazione per la formazione «login» ricevono l'AG FVP per apprendisti per il tramite di «login».

5.5.2 L'AG FVP per apprendisti viene conteggiato con il 35 per cento di riduzione (cerchia 1) o il 20 per cento di riduzione (cerchia 3) sul prezzo dell'AG per apprendisti commerciale. L'abbonamento deve essere consegnato gratuitamente a tutti gli apprendisti della società/organizzazione avente diritto alle FVP.

5.5.3 L'AG FVP per apprendisti è emesso unicamente in 2^a classe. Se un apprendista desidera un AG FVP di 1^a classe, dev'essere consegnato un AG FVP per dipendenti di 1^a classe.

5.5.4 L'AG FVP per apprendisti non può essere consegnato agli studenti. Per i praticanti (stage) valgono le disposizioni seguenti (durata minima un anno):

- gli stage aventi come obiettivo e scopo un diploma AFC sono considerati alla stregua di apprendisti fino ai 25 anni
- gli stage «passerella» e gli stage professionali sono considerati alla stregua di collaboratori e adulti

5.5.5 Se il rapporto di apprendistato si conclude regolarmente e l'apprendista continua a essere impiegata/o a tempo determinato, l'AG FVP per apprendista dev'essere scambiato da questo momento con un AG FVP per dipendenti. In questo caso è ammessa la consegna a tempo determinato di un AG FVP per dipendenti.

5.6 AG FVP Duo

5.6.1 AG per coniugi e persone che vivono unione domestica registrata secondo la cifra 4.4 come pure le coppie conviventi secondo la cifra 4.7.

- 5.6.2 Deve essere presente un AG di base secondo le cifre 5.3, 5.10 o 5.11.
- 5.6.3 Se l'AG di base secondo le cifre 5.3 o 5.11 è stato emesso in 2ª classe, l'AG FVP Duo può essere ottenuto solo in 2ª classe.

5.7 AG FVP Famiglia adulti

- 5.7.1 AG per coniugi e persone che vivono unione domestica registrata secondo la cifra 4.4 come pure le coppie conviventi secondo la cifra 4.7 con figli aventi diritto alle FVP in possesso di un AG FVP Famiglia ragazzo o giovane.
- 5.7.2 Se il diritto alle FVP di ragazzi e giovani viene a cadere (per es. alla fine della formazione), i rispettivi AG FVP Famiglia adulto possono essere lasciati al partner fino alla scadenza della loro durata di validità. Al rinnovo, il partner ha diritto a un AG FVP Duo (per i partner conviventi si veda la cifra 4.7).
- 5.7.3 Dev'essere presente almeno un AG di base secondo le cifre 5.3, 5.10 o 5.11 e almeno un AG FVP Famiglia ragazzo o giovane secondo le cifre 5.8 o 5.9.
- 5.7.4 Se l'AG di base secondo le cifre 5.3, 5.10 o 5.11 è stato emesso in 2ª classe, l'AG FVP Famiglia adulto può essere ottenuto solo in 2ª classe.

5.8 AG FVP Famiglia ragazzo

- 5.8.1 AG per ragazzi nella fascia d'età 6-15.99 anni secondo la cifra 4.5.
- 5.8.2 Deve essere presente un AG di base secondo le cifre 5.3, 5.10 o 5.11.
- 5.8.3 Se l'AG di base secondo le cifre 5.3, 5.10 o 5.11 è stato emesso in 2ª classe, l'AG FVP Famiglia ragazzo può essere ottenuto solo in 2ª classe.

5.9 AG FVP Famiglia giovane

- 5.9.1 AG per ragazzi nella fascia d'età 16-24.99 anni secondo la cifra 4.5, a condizione che sussista un diritto agli assegni familiari secondo la cifra 4.5.5.
- 5.9.2 Deve essere presente un AG di base secondo le cifre 5.3, 5.10 o 5.11.
- 5.9.3 Se l'AG di base secondo le cifre 5.3, 5.10 o 5.11 è stato emesso in 2ª classe, l'AG FVP Famiglia giovane può essere ottenuto solo in 2ª classe.

5.10 AG FVP anziani

- 5.10.1 AG FVP per collaboratori pensionati secondo la cifra 4.6, senza riguardo all'età.

5.11 AG FVP adulti

- 5.11.1 AG per coniugi di pensionati o vedove/vedovi, quando non vi sia un AG FVP di base e non sia ancora stata raggiunta l'età pensionabile ordinaria.

5.12 AG per partner e figli senza diritto alle FVP

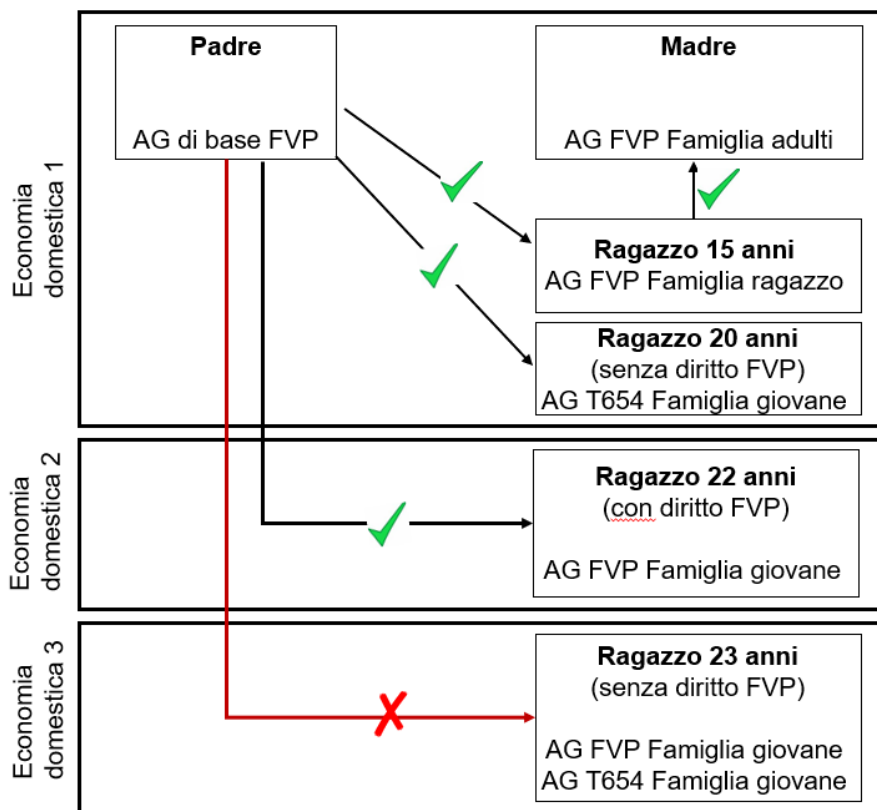
- 5.12.1 I partner e i figli senza diritto alle FVP (in particolare i giovani nella fascia d'età 16 – 24.99 anni che non hanno diritto secondo la cifra 4.5.5), possono acquistare un AG Duo o un AG Famiglia secondo la tariffa 654.
- 5.12.2 L'acquisto di un AG Duo o AG Famiglia e le relative prestazioni di servizio possono avvenire solo in punto vendita servito dei TP dotato di apparecchio di vendita elettronico collegato a NOVA.
- 5.12.3 Prima di poter emettere un AG Duo o Famiglia, occorre completare la registrazione dell'AG FVP della/del dipendente, come AG di base, nella banca dati dei clienti (articolo di collegamento 386 «AG FVP di base»).
- 5.12.4 Prima che venga rilasciato l'articolo gratuito 386 «AG FVP di base», è necessario un contratto con la / il cliente correttamente allestito. A tale scopo, al momento dell'acquisto dev'essere esibito l'AG FVP valevole del dipendente, o una sua fotocopia (da spedire al CC Briga in caso di emissione da parte di quest'ultimo). Una combinazione è ammessa unicamente su un «AG FVP di base» valevole, anche se la durata di validità degli AG in combinazione può essere diversa.
- 5.12.5 Il primo giorno di validità del prodotto in combinazione deve situarsi all'interno della durata di validità dell'AG FVP del collaboratore.
- 5.12.6 In caso di estinzione del diritto alle FVP del collaboratore (ad es. restituzione dell'AG FVP di base), decadono pure le rispettive combinazioni di AG, che vanno rimborsate a un servizio di vendita – al più tardi alla scadenza della validità dell'AG FVP del collaboratore o alla sua restituzione.

5.13 Combinazioni di AG

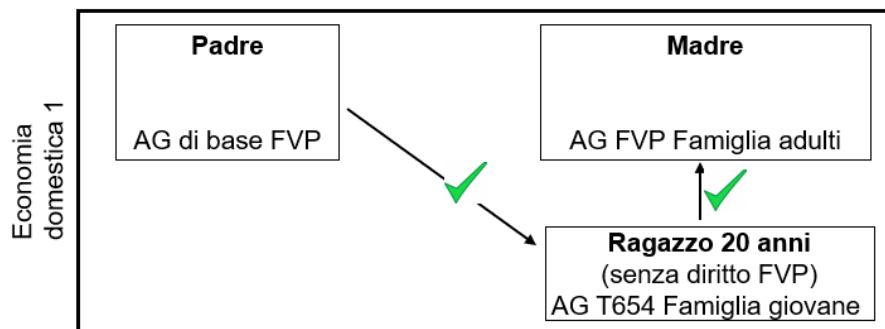
- 5.13.1 Gli AG FVP possono essere combinati come AG di base con gli AG secondo tariffa T654. Si applicano le disposizioni secondo la T654.
- 5.13.2 Con riguardo alle disposizioni della cifra 4 della presente tariffa e della tariffa 654, sono possibili le seguenti combinazioni di AG (esempi). Le cifre 4.5.5 e 4.7 sono determinanti per quanto concerne il diritto dei ragazzi / giovani (assegno per i figli / di formazione) così come dei partner conviventi (certificato di domicilio).

5.13.3 Coniugi

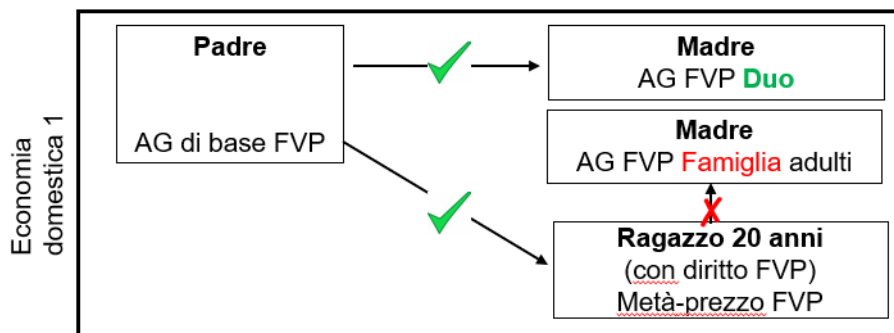
Esempio 1



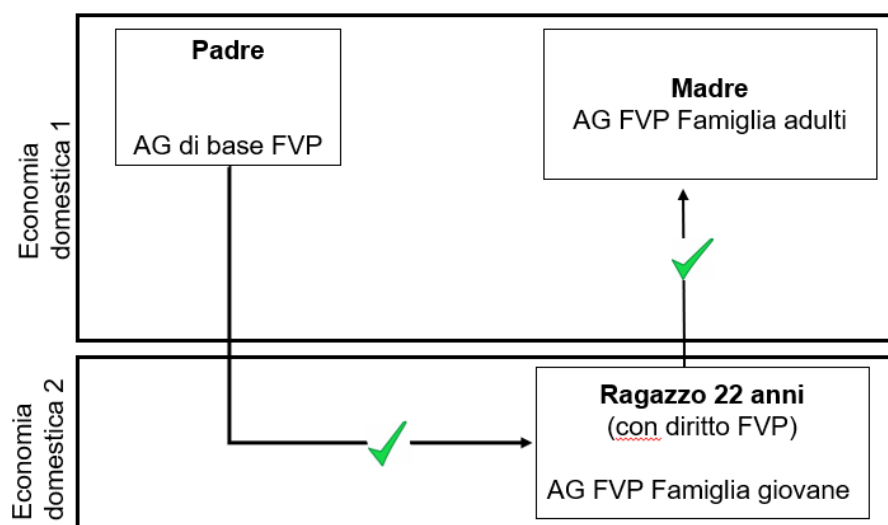
Esempio 2, figlio con AG T654 nella medesima economia domestica



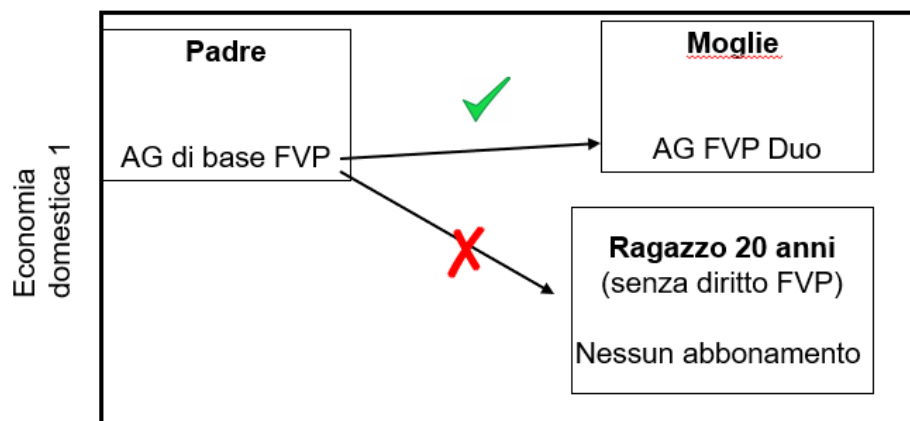
Esempio 3, figlio senza AG nella medesima economia domestica



Esempio 4, figlio avente diritto con AG non nella medesima economia domestica

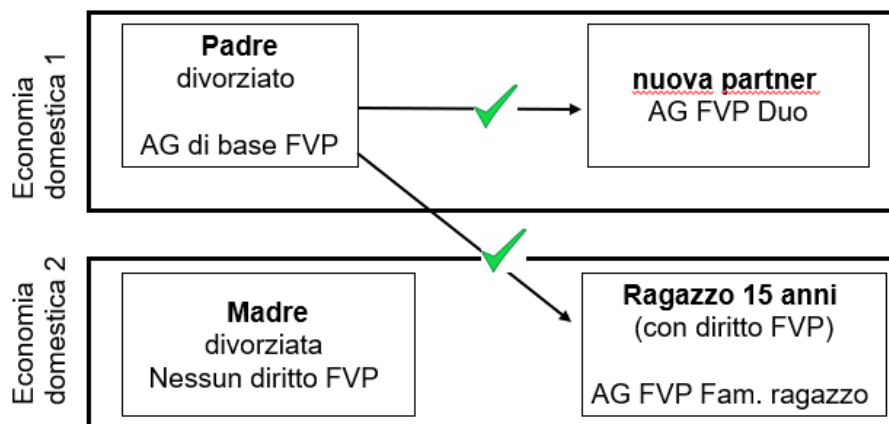


Esempio 5, figlio senza diritto alle FVP e senza abbonamento

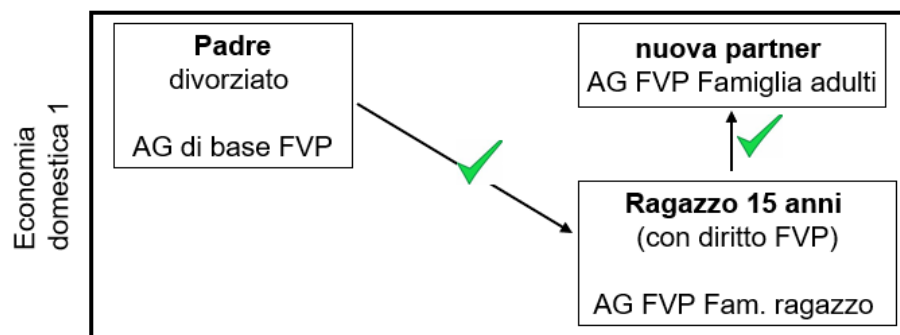


5.13.4 Divorziati

Esempio 1, figlio non nella medesima economia domestica

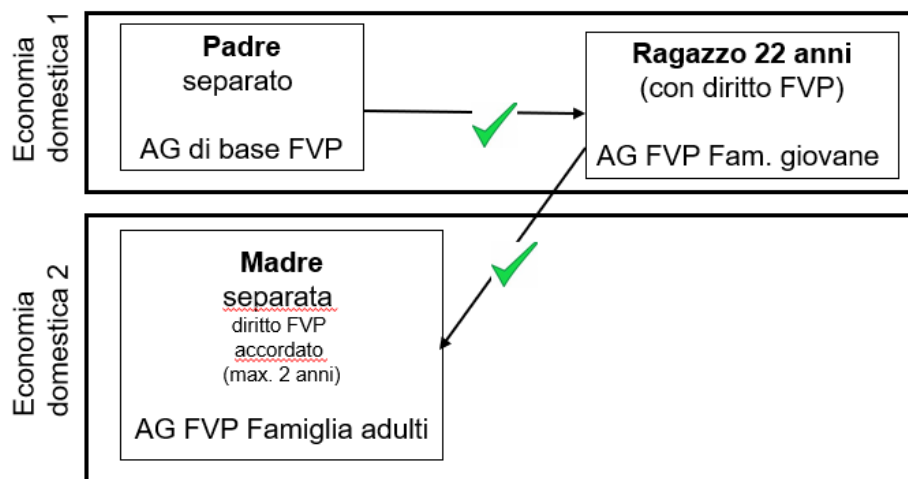


Esempio 2, figlio nella medesima economia domestica

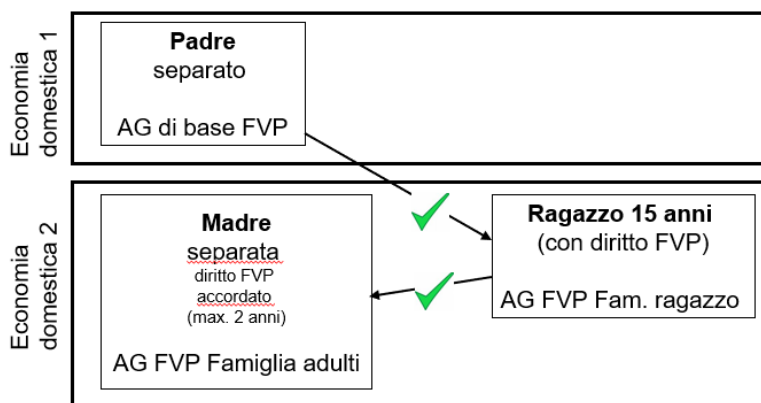


5.13.5 Separati, come da cifra 4.4.4

Esempio 1, con figlio, senza una nuova partner, nella medesima economia domestica

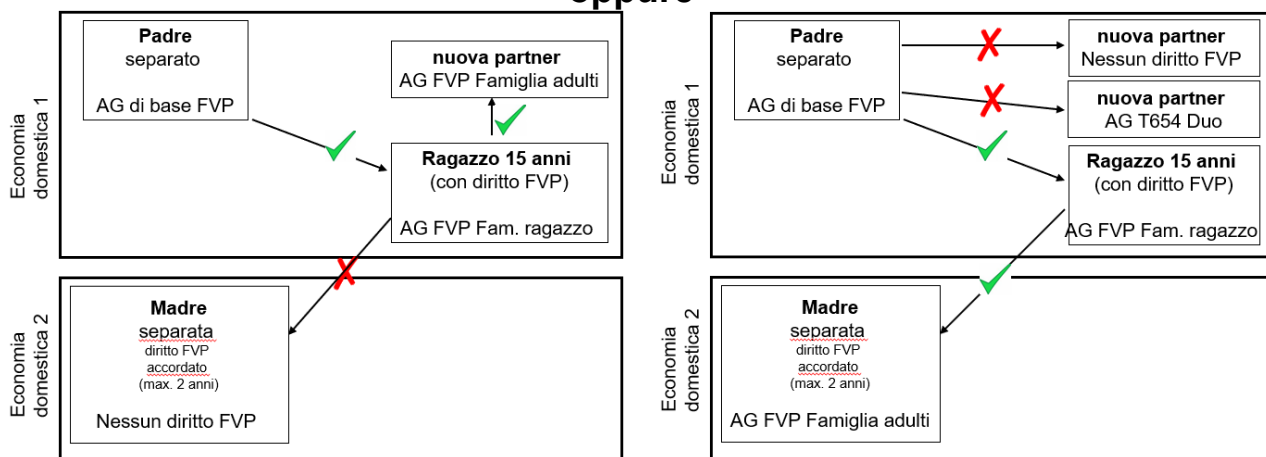


Esempio 2, con figlio, nessuna nuova partner, non nella medesima economia domestica



Esempio 3, con figlio, con una nuova partner, nella medesima economia domestica

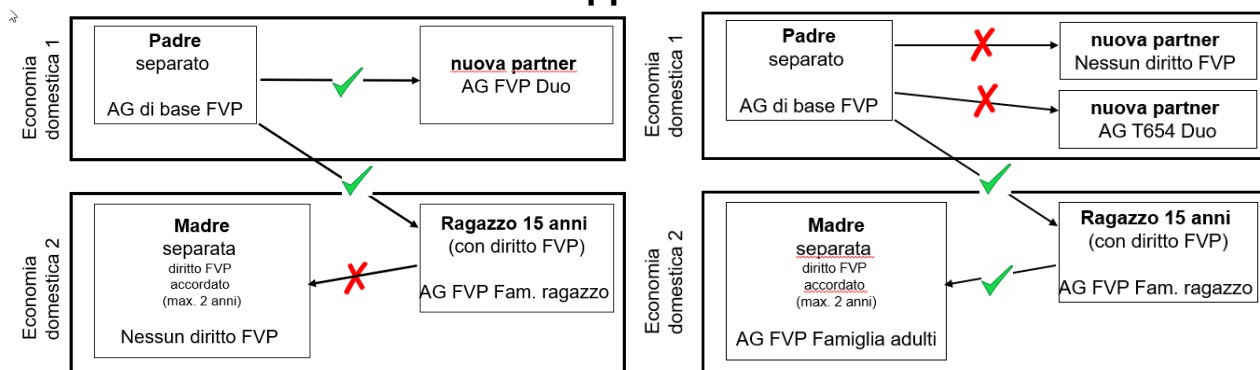
oppure



Un diritto simultaneo alle FVP della «ancora consorte» e della «nuova partner» non è possibile.

Esempio 4, con figlio, con una nuova partner, non nella medesima economia domestica

oppure



Un diritto simultaneo alle FVP della «ancora consorte» e della «nuova partner» non è possibile.

6 Metà-prezzo FVP

6.1 Metà-prezzo FVP

- 6.1.1 Metà-prezzo per dipendenti con un grado di occupazione dal 40 al 100% secondo la cifra 4.1, per i pensionati secondo la cifra 4.6.
- 6.1.2 Metà-prezzo FVP per coniugi secondo la cifra 4.4 e conviventi secondo la cifra 4.7 come pure giovani secondo la cifra 4.5 purché il dipendente non rinunci all'AG FVP.

6.2 Metà-prezzo FVP per dipendenti a tempo parziale

- 6.2.1 Metà-prezzo per dipendenti con un grado di occupazione dal 20 al 39% secondo la cifra 4.2.

7 Carta Junior FVP

- 7.1 Carta Junior FVP per ragazzi nella fascia d'età 6-15.99 anni secondo la cifra 4.5 purché il dipendente non rinunci all'AG FVP.
- 7.2 In qualità di accompagnatori per la carta Junior FVP possono essere indicate solo le persone che nel sistema di ordinazione FVP figurano quali «Attivo» e «Partner». Queste corrispondono a un genitore e, all'occorrenza, a un'altra persona avente diritto secondo la T600.3.
- 7.3 Con le carte Junior dell'offerta commerciale secondo la tariffa 600.3, anche i titolari di FVP possono essere registrati come accompagnatore.
- 7.4 Si applicano le disposizioni secondo della tariffa 600.3.
- 7.5 La carta Junior FVP è valida 1 anno, al massimo fino alla vigilia del 16° compleanno.
- 7.6 Lo sconto sulla quantità secondo la tariffa 600.3 cifra 2.2.2.5 non è applicabile per le carte Junior FVP.

8 Carte giornaliere FVP e cambiamenti di classe giornalieri FVP

- 8.1 Le carte giornaliere FVP e cambiamenti di classe giornalieri FVP sono carte giornaliere e cambiamenti di classe giornalieri scontati secondo la tariffa 654. Sono valevoli solo in combinazione con abbonamenti FVP. Si applicano per analogia le disposizioni secondo la tariffa 654.
- 8.2 Le carte giornaliere FVP, le carte multigiorni FVP, i cambi classe giornalieri FVP e cambi classe giornalieri multi FVP smarriti o in altro modo mancanti non vengono sostituiti.

8.3 Carte giornaliere FVP

- 8.3.1 Le carte giornaliere FVP e le carte multigiorni FVP sono valide solo in combinazione con un metà-prezzo FVP valevole.

8.4 Cambiamenti di classe giornalieri

- 8.4.1 I cambiamenti di classe giornalieri FVP e i cambiamenti di classe giornalieri multi FVP sono validi solo in combinazione con un AG FVP o una carta giornaliera FVP valevole.

9 Diritto acquisito

- 9.1 Non vi è alcun diritto acquisito per il personale.
- 9.2 Per i familiari di dipendenti, i pensionati e i loro familiari che il 31 dicembre 2023 erano in possesso di un AG FVP o di un metà-prezzo FVP valevole, vale il diritto acquisito purché questi titoli di trasporto vengano rinnovati senza soluzione di continuità.
- 9.3 Per i familiari di dipendenti il diritto acquisito sussiste solo se il dipendente non rinuncia come spiegato alla cifra 2.5.
- 9.4 In caso di cambiamento della classe e/o dell'articolo (per es. da AG FVP Famiglia adulto in AG FVP Duo), viene garantito il diritto acquisito; altrettanto dicasi per il passaggio da un AG FVP a un metà-prezzo FVP.
- 9.5 In caso di passaggio da un metà-prezzo FVP a un AG FVP, non viene accordato nessun diritto acquisito.
- 9.6 Se una/un dipendente passa da una IT a un'altra IT, il diritto acquisito rimane garantito per i familiari, purché siano soddisfatte le condizioni della cifra 9.2.
- 9.7 Per i ragazzi e i giovani, il diritto acquisito è dato unicamente in base all'anno di nascita. Al riguardo non conta se al 31 dicembre 2023 fosse in corso di validità un abbonamento FVP. Per i ragazzi e giovani vale quanto segue:

- con anno di nascita 2015 e prima: diritto acquisito
- con anno di nascita 2016 e seguenti: nessun diritto acquisito

Questa disposizione si applica ai ragazzi e giovani attualmente in possesso di un abbonamento, come pure a quelli di nuovi collaboratori e collaboratrici. Per gli abbonamenti in corso di validità, questa disposizione vale a partire dal rinnovo dell'abbonamento. Per i ragazzi e i giovani, il rinnovo non deve necessariamente avvenire senza soluzione di continuità (per es. in caso di interruzione della formazione o degli studi).

- 9.8 In caso di diritto acquisito valgono i seguenti tassi di riduzione:
- AG FVP: 50 per cento di riduzione sul prezzo commerciale
 - Metà-prezzo FVP: 100%
 - Carta Junior: 100%

10 Prezzi

- 10.1 I prezzi valevoli per i dipendenti aventi diritto vanno desunti dalle informazioni del rispettivo datore di lavoro. Alla cifra 10.3, nella colonna «Prezzo al personale» sono riportati i prezzi raccomandati secondo la Convenzione quadro.
- 10.2 I prezzi di conteggio, ossia quelli fatturati ai datori di lavoro per i dipendenti, si possono desumere nella corrispondente colonna «Prezzo di conteggio» alla cifra 10.3:

10.3 Prezzi degli abbonamenti generali FVP (in CHF)

N° di articolo	Designazione	Prezzo al personale (prezzo al cliente)	Valore base per il fisco e le deduzioni sociali		Prezzo di conteggio IVA inclusa
			da 25 anni	fino a 24.99	
Abbonamenti generali per collaboratori					
802	AG FVP 2ª classe Cerchia I	0.00	1'199.00	834.00	2'597.00
804	AG FVP 1ª classe Cerchia I	1'641.00	1'956.00	1'335.00	4'238.00
803	AG FVP 2ª classe Cerchia I 20%	0.00	1'199.00	834.00	3'196.00
805	AG FVP 1ª classe Cerchia I 20%	2'020.00	1'956.00	1'335.00	5'216.00
809	AG FVP 2ª classe in formazione Cerchia I	0.00	---	594.00	1'287.00
832	AG FVP 2ª classe Cerchia III	0.00	1'199.00	834.00	3'196.00
834	AG FVP 1ª classe Cerchia III	2'020.00	1'956.00	1'335.00	5'216.00
839	AG FVP 2ª classe in formazione Cerchia III	0.00	---	594.00	1'584.00
851	AG FVP 2ª classe Tempo parziale Cerchia I	2'597.00	1'199.00	834.00	2'597.00
852	AG FVP 1ª classe Tempo parziale Cerchia I	4'238.00	1'956.00	1'335.00	4'238.00
853	AG FVP 2ª classe Tempo parziale Cerchia III / Cerchia I 20%	3'196.00	1'199.00	834.00	3'196.00
854	AG FVP 1ª classe Tempo parziale Cerchia III / Cerchia I 20%	5'216.00	1'956.00	1'335.00	5'216.00
Abbonamenti generali per pensionati e familiari con diritto acquisito					
101	AG FVP adulto 2ª classe 50%	1'998.00	1'997.00		1'998.00
102	AG FVP adulto 1ª classe 50%	3'260.00	3'260.00		3'260.00
			Pensionati	Familiari	
103	AG FVP anziani 2ª classe 50%	1'520.00	912.00	1'520.00	1'520.00
104	AG FVP anziani 1ª classe 50%	2'475.00	1'485.00	2'475.00	2'475.00
106	AG FVP Duo 2ª classe 50%	1'430.00	1'430.00		1'430.00
107	AG FVP Duo 1ª classe 50%	2'225.00	2'225.00		2'225.00
110	AG FVP Famiglia adulti 2ª classe 50%	1'145.00	1'145.00		1'145.00
111	AG FVP Famiglia adulti 1ª classe 50%	1'795.00	1'795.00		1'795.00
112	AG FVP Famiglia ragazzo fino a 15.99 anni 2ª classe 50%	355.00	355.00		355.00
113	AG FVP Famiglia ragazzo fino a 15.99 anni 1ª classe 50%	1'425.00	1'425.00		1'425.00
114	AG FVP Famiglia giovane 16-24.99 anni 2ª classe 50%	485.00	485.00		485.00
115	AG FVP Famiglia giovane 16-24.99 anni 1ª classe 50%	1'440.00	1'440.00		1'440.00
116	AG FVP ragazzo fino a 15.99 anni 2ª classe 50%	860.00	860.00		860.00
117	AG FVP ragazzo fino a 15.99 anni 1ª classe 50%	1'425.00	1'425.00		1'425.00
118	AG FVP giovane 16-24.99 anni 2ª classe 50%	860.00	1'920.00		860.00
119	AG FVP giovane 16-24.99 1ª classe 50%	1'425.00	3'025.00		1'425.00
Abbonamenti generali per pensionati e familiari					
201	AG FVP adulto 2ª classe 35%	2'597.00	1'398.00		2'597.00
202	AG FVP adulto 1ª classe 35%	4'238.00	2'282.00		4'238.00
			Pensionati	Familiari	
203	AG FVP anziani 2ª classe 35%	1'976.00	456.00	1'064.00	1'976.00
204	AG FVP anziani 1ª classe 35%	3'218.00	743.00	1'732.00	3'218.00
206	AG FVP Duo 2ª classe 35%	1'859.00	1'001.00		1'859.00
207	AG FVP Duo 1ª classe 35%	2'893.00	1'557.00		2'893.00
210	AG FVP Famiglia adulti 2ª classe 35%	1'489.00	801.00		1'489.00
211	AG FVP Famiglia adulti 1ª classe 35%	2'334.00	1'256.00		2'334.00
212	AG FVP Famiglia ragazzo fino a 15.99 anni 2ª classe 35%	462.00	248.00		462.00
213	AG FVP Famiglia ragazzo fino a 15.99 anni 1ª classe 35%	1'853.00	997.00		1'853.00
214	AG FVP Famiglia giovane 16-24.99 2ª classe 35%	631.00	339.00		631.00
215	AG FVP Famiglia giovane 16-24.99 anni 1ª classe 35%	1'872.00	1'008.00		1'872.00
216	AG FVP ragazzo fino a 15.99 anni 2ª classe 35%	1'118.00	602.00		1'118.00
217	AG FVP ragazzo fino a 15.99 anni 1ª classe 35%	1'853.00	997.00		1'853.00
218	AG FVP giovane 16-24.99 anni 2ª classe 35%	1'807.00	973.00		1'807.00
219	AG FVP giovane 16-24.99 anni 1ª classe 35%	2'893.00	1'557.00		2'893.00

10.4 Prezzi degli abbonamenti metà-prezzo FVP (in CHF)

N° di articolo	Designazione	Prezzo al personale (prezzo al cliente)	Valore base per il fisco e le deduzioni sociali		Prezzo di conteggio IVA inclusa
			da 25 anni	fino a 24.99	
Metà-prezzo per pensionati e familiari con diritto acquisito					
161	Metà-prezzo annuo FVP adulto 100%	0.00	0.00		0.00
163	Metà-prezzo annuo FVP giovani 16-24.99 fino anno di nascita 20	0.00	0.00		0.00
Metà-prezzo per dipendenti, pensionati e familiari					
180	Metà-prezzo annuo FVP per dipendenti che rinunciano 35%	0.00	0.00		111.00
261	Metà-prezzo annuo FVP adulto 35%	111.00	0.00		111.00
263	Metà-prezzo annuo FVP giovani 16-24.99 dall'anno di nascita 20	65.00	0.00		65.00
280	Metà-prezzo annuo FVP tempo parziale dipendente 35%	111.00	0.00		111.00
Carta Junior FVP					
190	Carta Junior FVP fino all'anno di nascita 2015 100%	0.00	0.00		0.00
290	Carta Junior FVP dall'anno di nascita 2016 35%	20.00	0.00		20.00

10.5 Prezzi delle offerte complementari FVP (in CHF)

N° di articolo	Designazione	Prezzo
3125	Carta giornaliera FVP 2ª classe	51.00
3125	Carta giornaliera FVP 1ª classe	84.00
384	Carta giornaliera FVP 2ª classe multi	306.00
384	Carta giornaliera FVP 1ª classe multi	504.00
1018	Cambiamento di classe giornaliero FVP 1ª classe	33.00
1019	Cambiamento di classe giornaliero FVP 1ª classe multi	198.00
282	Carta turistica supplementare FVP	100.00